

PAC	2009 - 6
N. PROTOCOLLO	5342 DEL 15 GENNAIO 2009
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 22/2009 della Commissione, del 14 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009

Si segnala che sulla GUCE n. 10 del 15.01.2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 22/2009 della Commissione, del 14 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1347/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento

Si riporta di seguito il contenuto del solo Allegato I

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (1) (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0.00
	Di media qualità	0.00
	Di bassa qualità	0.00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
Ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	21,96
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	19,22
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)	19,22
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	21,96

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez (a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1249/96), l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a

- 3 EUR/T se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/T se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1249/96

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 15 gennaio 2009

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93